

Danni non patrimoniali

Danno e modernità

di **Angelo Bianchi**

Il sistema della responsabilità civile rappresenta, in tutto il mondo occidentale, uno dei principali strumenti di rimedio contro le disgrazie a cui gli esseri umani sono continuamente esposti. Su di esso si riversano, inevitabilmente, tutte le contraddizioni della modernità, stretta tra sempre nuove aspirazioni alla realizzazione personale e crescenti paure di perdere i beni appena conseguiti.

1. Ecco qui, rovesciata sulla mia scrivania, una valanga di “nuovi” danni (o pregiudizi...) psichici: ansia ed attacchi di panico da liti condominiali, soste prolungate in ascensore, rimproveri, *mobbing* in tutte le sue varianti, rumori eccessivi, spaventi, insoddisfazioni per i risultati di cure sanitarie ed estetiche, umiliazioni, amareggiamenti (è stato recentemente proposto, da un Autore di nome Linden, un nuovo quadro clinico: *Post-traumatic Embitterment Disorder*, che aspira - come tutti gli altri - ad entrare nel nuovo DSM-V, cioè a diventare “disturbo mentale”), cataclismi psichici “da minimo graffio”, ma anche malattie e disturbi “psicosomatici” conseguenti alla scoperta di tradimenti e segreti familiari, ma anche in seguito ad eredità mancate, e via discorrendo. Per non parlare dei danni (o pregiudizi...) esistenziali, e delle mille altre etichette che si erano in precedenza succedute, come meteore, nella galassia del danno non patrimoniale.

2. Per una volta, invece di distinguere tra danni psichici ed esistenziali - come di solito tendo a fare - prenderò in considerazione ciò che li accomuna. Solo verso la fine del saggio, brevemente, accennerò alle ragioni che a mio parere giustificano una particolare sobrietà nell'utilizzo della categoria di danno psichico. Altrove ho esposto le ragioni propriamente scientifiche di una tale opzione.

La mia riflessione è pur sempre svolta dall'angolo visuale del consulente tecnico, e quindi non possiede alcuna pretesa di completezza né di rigore giuridico. Intende solo *dar da pensare*, proprio ciò che i giuristi hanno fatto con me, anche se molto meglio di me.

3. In principio era il patrimonio: il danneggiato contava soprattutto in quanto produttore. Artefice della ricchezza della nazione, ne era anche il depositario, ed in quanto tale andava risarcito qualora gli strumenti di produzione di tale ricchezza fossero sta-

ti messi fuori uso. Le prime tabelle, interamente preoccupate dell'incapacità lavorativa, disegnavano un uomo fatto di gambe e di braccia, come giustamente l'epoca consentiva, anzi prescriveva. *Homo faber*. Tutto il resto - non solo il danno del soggetto economicamente improduttivo, ma anche il danno improduttivo di incapacità lavorativa - poteva essere valutato solo in modo residuale ed accessorio, in un'atmosfera a metà strada tra il sospetto ed il pudore. Sospetto per gli eccessi sempre in agguato, pudore per il temuto abbassamento dell'uomo a merce. Su tutto aleggiava il grande rimosso del diritto romano, il corpo: non abbastanza persona, non semplicemente cosa...

Melchiorre Gioia ironizzava, in modo pungente, sulla prassi giudiziaria allora vigente (siamo in piena Restaurazione) che di fatto relegava il danno non patrimoniale ad una specie di sbrigativa formalità, lasciando senza soddisfacimento gran parte dei danni, tutti quelli a cui non si applicava “il compasso, la squadra o il trabucco”...

4. Il sistema bipolare, che è arrivato inalterato fino al codice del 1942 ed ha poi resistito ai mille tentativi di abrogazione o modifica, non è certo un sistema irrazionale, anzi è dotato di una intrinseca, seppur rude, auto-evidenza. Esso dice, in estrema sintesi: ciò che rileva sono le perdite cagionate dall'illecito; queste perdite possono essere classificate in due grandi categorie: una suscettibile di valutazione economica, data la sua natura materiale, che chiameremo danno patrimoniale; ed una sfuggente a tale valutazione, data la sua natura immateriale, che chiameremo danno non patrimoniale. Il primo tipo si risarcisce sempre, il secondo solo in circostanze particolari, seppur definite (occorre riconoscerlo) in modo sibillino.

Fu subito chiaro a tutti quali danni sarebbe stato più agevole, d'allora in poi, risarcire. Cominciò infatti

un film durato qualche decennio: tutti pazzi per il 2043, oppure: fuga dal 2059...

5. Poi è arrivata la Costituzione: come uno squillo di tromba, come una ventata d'aria pura, essa ha - lentamente, lentamente - risvegliato tutti noi alla meraviglia aurorale dell'essere soggetto *di* diritti, e non soltanto o perlomeno soggetto *a* doveri, obblighi e divieti. Essa ci ha insegnato - dopo l'orrore - che esistono dei *God given* di cui nessuno può disporre né tantomeno calpestare, ma solo servire ed agevolare. Fra questi, in posizione assolutamente privilegiata, la salute dell'uomo.

6. Questo posto di privilegio non faceva altro che sancire - com'era già avvenuto nelle legislazioni sociali di fine '800, e che l'atrocità delle guerre aveva drammaticamente portato in piena luce - una constatazione non più rinviabile: il corpo dell'uomo era un oggetto da tutelare *in quanto tale*, tanto grande era la vulnerabilità a cui era esposto nei tempi della crescente meccanizzazione della vita moderna, non solo del lavoro, ma dei trasporti, del tempo libero e della stessa vita domestica. Le mutilazioni e le invalidità - del lavoro e dei trasporti, prime cause di morte prematura - erano lì a dimostrarlo. Tutti sono esposti e fragili, e *pertanto* meritevoli di tutela.

È da qui che nasce il danno biologico. Esso è, dall'inizio alla fine, finalizzato alla preoccupazione di tutelare un valore *di per sé* inviolabile, il primo e più importante dei *God given*. Esso è, in qualche maniera, un danno della società industriale postbellica.

7. Ma far posto al corpo non fu facile nel sistema bipolare italiano: prima il tentativo (quasi subito fallito) di costruirgli una casa tutta nuova (il danno-evento, il terzo genere di danno), poi la continua migrazione tra una casa e l'altra, poi qualche tentativo di coabitazione, hanno fatto del danno biologico un profugo del diritto civile, fino al 2003.

8. Nel frattempo, altri danni aspiravano ad essere a loro volta riconosciuti: se si era fatto posto alla salute - diritto inviolabile *per eccellenza* - perché negare accesso ad altri diritti altrettanto meritevoli di tutela? Così hanno ragionato - in modo impeccabile, dal punto di vista dogmatico - prima i giudici, e poi gli esistenzialisti. Questi nuovi danni ebbero, al loro primo apparire, la stessa sorte del danno biologico. Profughi anch'essi, tra le opposte sponde del sistema bipolare, fino al 2003.

9. Si affacciava, in questi nuovi danni, la consapevolezza di una vulnerabilità ancor più estesa di quella legata al corpo: vulnerabilità emozionale, prima di tutto, che si tradusse in un'attenzione crescente - pur se non priva di ambiguità - ai risvolti "psichici" della lesione della salute; ma anche, e soprattutto,

attenzione a perdite di qualità che - pur non riconducibili alla salute - erano tuttavia capaci di incidere in profondità sul benessere e sulla realizzazione della persona umana. Se il danno biologico era un danno della società industriale, questi nuovi danni - comunque denominati - appartengono in tutto e per tutto alla società postindustriale, dominata dalla crescente importanza dei servizi, dell'informazione, della comunicazione e delle relazioni interpersonali.

10. Cosa sta succedendo, oggi, nella responsabilità civile?

La sensibilità sociale contemporanea decreta che ovunque c'è un'aspirazione alla realizzazione di sé, là ci sia anche un diritto, che pretende innanzitutto di essere riconosciuto, poi tecnicamente garantito (senza errori) ed infine risarcito se per caso qualcosa va storto per colpa di qualcuno. L'individuo contemporaneo si è rapidamente trasformato - da semplice depositario - in attivo costruttore di sempre nuovi diritti, corrispondenti ad altrettanti strumenti di realizzazione personale: non solo il corpo - oggetto peraltro di attenzioni inaudite fino a pochi anni fa - ma anche la proprietà, i recinti domestici ed i mezzi di trasporto privato, il lavoro e lo svago, le relazioni affettive e sessuali, la quiete e il riposo, il cibo e l'aria, lo spazio urbano, l'ambiente, i rapporti di cura ed educativi, gli oggetti e gli animali non a caso definiti "d'affezione".

La sfera dell'intangibilità si è rapidamente dilatata, abbassando di pari passo la propria soglia di suscettibilità. Abbiamo visto avanzare, a partire dagli anni '80 (ricordate l'edonismo reaganiano?), un famelico soggetto di diritti, ipertrofico ed ipersensibile allo stesso tempo, assillato dalla conquista di sempre nuove realizzazioni del proprio desiderio, e subito dopo dalle possibili minacce ai beni appena conseguiti. Intento a scrutare i listini della borsa non meno che l'eccesso di carboidrati, i "cinque segni della depressione" non meno che l'ennesimo caso di malasanità, o i nuovi vicini arrivati chissà da dove. Accanto al benessere e alla realizzazione personale, ecco che l'incolumità e la sicurezza sono diventate - in quest'ultimo decennio - la principale preoccupazione di una quantità crescente di nostri concittadini, e ciò proprio mentre le politiche di *welfare* proseguono nella loro lenta ma inesorabile erosione, ed i sistemi informali di solidarietà sempre più assomigliano a sbiaditi ricordi.

Non sorprende che in questa situazione il sistema di risarcimento del danno sia utilizzato, più o meno consapevolmente, come un apparato di sostegno "sussidiario" - di natura essenzialmente privatistica - nei confronti di una serie potenzialmente illimitata

di eventi avversi, disgrazie e impedimenti, reali o anche solo temuti, gravi o anche solo minimamente disturbanti. La dilatazione della pretesa risarcitoria - ci piaccia o no - fa parte della modernità, non è una creazione giuridica. Al diritto, semmai, il compito di governare - ed all'occorrenza di arginare - i possibili eccessi, ma sempre con equilibrio e pacatezza.

11. Tutto questo non è senza conseguenze per coloro che osservano, e sono chiamati a valutare, le perdite che le persone ritengano di aver ingiustamente subito in uno qualsiasi di questi "mondi vitali" carichi di affettività e di attese.

Il *danno psichico ed esistenziale*, ben al di là di specifiche sottocategorie, designano un certo modo, assolutamente moderno, di guardare ai beni perduti, che dal corpo - sul quale comunque la *cura* più che mai si concentra - progressivamente si estende attorno, in ogni direzione, come un nuovo *narcisismo diffuso*, completamente diverso da quello tradizionale, magistralmente tematizzato dal pensiero psicanalitico. Mentre quest'ultimo era al servizio della *costituzione* - pur se fragile - del soggetto, il nuovo narcisismo consumistico segna piuttosto la *dissoluzione* del soggetto desiderante, che "liberamente" si consegna al potere di forze anonime ed impersonali, ad un universo di valori e di segni a cui minimamente ha potuto contribuire, ma solo aderire.

All'umanità dolente, che pure continua ad espandersi, ecco affiancarsi un'umanità capricciosa, petulante e rumorosa. Soddisfatta ed infelice ad un tempo, e pertanto alla continua ricerca di qualcuno o qualcosa con cui prendersela. È questo il volto, futile e tragico, delle nuove vittime della società post-moderna, l'altra faccia dei dannati della terra che ogni giorno vengono - altrettanto "liberamente" - ad offrirsi come forza-lavoro miserabile. Guai a guardare con disprezzo ad una sola delle due facce della stessa, identica *disumanizzazione*. Viene in mente un verso, enigmatico, di Holderlin: «Grande il peso dell'infelicità, ma più grande ancora il peso della felicità».

12. È proprio verso il danno psichico ed esistenziale, intesi come generici contenitori di ogni sorta di "ferita" al benessere ed all'incolumità personale, che la nuova domanda risarcitoria si dirige e sempre più si dirigerà nei prossimi anni. Meglio saperlo, per non essere trovati impreparati, come vergini stolte.

13. E tuttavia, non presidiare con la necessaria energia i confini del danno biologico, soprattutto nel suo versante più debole (appunto il danno psichico), significherebbe davvero stravolgere il sistema. Ciò che entra attraverso il varco del danno biologico, infatti, penetra direttamente entro i confini

del perimetro, per usare una metafora militare. Non può, salvo casi eccezionali o correttivi parziali, che trasformarsi in giudicato.

Dal punto di vista scientifico, la stessa negligenza condurrebbe fatalmente ad una dilatazione del tutto inappropriata della patologia psichica reattiva ad eventi, conferendo a queste reazioni negative l'apparenza spuria di una obiettività naturalistica che non possiedono.

14. Sarà più facile, per il sistema della responsabilità civile, adempiere al proprio mandato sociale di risarcimento integrale del danno ingiusto, e *solo* del danno ingiusto, potendo disporre di altre figure di danno non patrimoniale diverse dal danno biologico, non derivanti cioè da alcuna lesione dell'integrità psicofisica, ma bensì dalla lesione di altri interessi meritevoli di tutela, allo scrutinio dei quali la dialettica propriamente giuridica è meglio equipaggiata di quella scientifica.

15. Il danno biologico è uno dei sentieri - forse il più doloroso, oltre che il più frequente - verso lo scadimento della qualità dell'esistenza, ma non l'unico.

Detto altrimenti, il concetto di salute non deve essere confuso con il concetto di natura umana, finendo per inglobare al suo interno ogni possibile valore. Sarebbe un errore rubricare tutte le caratteristiche desiderabili della condizione umana all'interno del concetto di salute. Nonostante sia così spesso citata, la vecchia definizione dell'OMS della salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non mera assenza di malattia» merita l'icastico commento di Sir Aubrey Lewis, uno dei padri fondatori della psichiatria scientifica: «Raramente una proposizione potrebbe essere più comprensiva di questa, o più insignificante».